

11 PERSONE IN ESECUZIONE DI PENA O DI MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI	<p>a) Lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno;</p> <p>b) Lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.</p>
CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI	Cooperative sociali, imprese pubbliche e private.
AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE	<p>Contratto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, non inferiore a 30 giorni. Applicazione del CCNL di riferimento.</p> <p>Il credito d'imposta viene riconosciuto anche alle aziende che svolgono formazione (a condizione che al termine della formazione il soggetto venga assunto per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione) e per attività formative propedeutiche all'impiego professionale in attività lavorative gestite dall'Amministrazione penitenziaria.</p> <p>L'erogazione degli incentivi è subordinata infine alla stipula di una convenzione tra Impresa e Istituto penitenziario per la selezione dei lavoratori.</p> <p>L'agevolazione è cumulabile con altri benefici, concessi a fronte dei medesimi costi ammissibili, in misura comunque non superiore al costo sostenuto per il lavoratore assunto op per la sua formazione.</p>
IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO	<p>Benefici contributivi</p> <p>Riduzione del 95% del carico contributivo complessivamente dovuto.</p> <p>I datori di lavoro beneficiano degli incentivi anche nei 18 mesi successivi alla fine dello stato detentivo (o 24 mesi successivi alla cessazione qualora non abbiano beneficiato della semilibertà).</p> <p>Benefici fiscali</p> <p>Per i lavoratori di cui alla categoria A):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Credito di imposta per ogni lavoratore assunto nella misura di euro 520,00 mensili per gli anni a decorrere dal 2014. <p>Per i lavoratori di cui alla categoria B):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Credito di imposta per ogni lavoratore assunto nella misura di euro 300,00 mensili per gli anni a decorrere dal 2014. <p>Il credito d'imposta spetta anche per i 18 mesi successivi alla fine dello stato detentivo.</p> <p>Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.</p>
AMBITO TERRITORIALE	Valido in tutto il territorio nazionale.
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 3 bis, della L. n. 381/1991 come sostituito dall'art. 1, c. 2, della L. n. 193/2000; Circolare INPS n. 11/2004 ; Decreto Ministro della Giustizia n. 87/2002 ; Decreto Ministro della Giustizia n. 148/2014 ; Lettera Circolare GDAP-0361385-2014 Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 153321/2015 .